
TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE PRIMA CIVILE DECRETO 24 LUGLIO 2012

(GIUDICE ESTENSORE GIUSEPPE BUFFONE) FATTO La parte ricorrente si duole del fatto che l'assicurazione convenuta non abbia ritenuto indennizzabile l'infortunio per cui è causa, respingendo la richiesta di pagamento presentata dall'assicurato. La invita, in sede conciliativa ex art. 696-bis c.p.c., a partecipare ad un accertamento tecnico condiviso circa le condizioni di salute dell'assicurato stesso, in vista di una eventuale composizione bonaria della lite insorgenda. L'assicurazione, costituendosi, ha accolto l'invito. QUESTIONI PRELIMINARI La lite trae linfa da un contratto assicurativo e, pertanto, dovrebbe trovare astrattamente applicazione l'art. 5 comma I del d.lgs. 28/2010 che istituisce, per le controversie de quibus, l'obbligo della preventiva mediazione. Nel caso di specie si tratta, tuttavia, di un procedimento ex art. 696-bis c.p.c. In casi analoghi, questo Tribunale (v. Trib. Varese, 21 aprile 2011 in Foro It., 2012, 1) ha escluso la necessità di "un tentativo di mediazione per provare una mediazione" nel senso di ritenere inapplicabile l'art. 5 cit. allo speciale procedimento tipizzato in seno all'art. 696-bis c.p.c. La giurisprudenza maggioritaria si è pronunciata in senso conforme, seppur con altre motivazioni: in ragione del carattere "urgente della procedura (v. Trib. Pisa, 4 agosto 2011 in Foro It., 2012, 1: tesi salutata con favore anche da Trib. Varese, sez. I civ., decreto 2 marzo 2012) oppure per l'assenza di una controversia in senso tecnico-giuridico (v. Trib. Milano, sez. VI civ., 24 aprile 2012 in www.ilcaso.it, 2012). L'orientamento che richiede invece il preliminare tentativo di mediazione risulta minoritario (v. Trib. Siracusa, sez. II civ., 14 giugno 2012 in www.ilcaso.it, 2012). Reputa questo giudice di dovere dare continuità all'indirizzo maggioritario. L'ambito dell'art. 696-bis c.p.c. è, infatti, escluso dall'obbligatorietà della mediazione sancita dall'art. 5 comma I d.lgs. 28/2010 per almeno tre diverse ragioni. In primo luogo, l'istituto, almeno secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite, conserva natura "cautelare formale" (Cass. civ., Sez. Un., 20 giugno 2007 n. 14301 in Giur. It., 2007, 11, 2525) e trova quindi applicazione l'esclusione ex lege prevista dall'art. 5, comma III, decreto cit. Inoltre, in adesione ai puntuali rilievi della Dottrina, resta "ovvia la constatazione secondo cui l'istituto disciplinato dall'art.

696 bis c.p.c. non introduce, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 28/2010, “una controversia in materia di diritti disponibili” e, dunque, non trova applicazione l'art. 5, comma 1, del medesimo decreto (mediazione obbligatoria) in ragione dell'art. 2, comma 1, del decreto cit. (“chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili”). In ogni caso, la consulenza tecnica preventiva, pur non avendo “sostanziale” carattere cautelare, conserva una relazione di accessorietà rispetto all'eventuale futuro giudizio di merito, posto che se la conciliazione non riesce, “ciascuna delle parti può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito” (art. 696-bis, comma V, c.p.c.). Incidendo, pertanto, sui tempi di definizione dell'eventuale futuro giudizio di merito, se ne deve quantomeno riconoscere il carattere “urgente”, in adesione alla collocazione formale dell'istituto nell'ambito dei procedimenti di istruzione preventiva, pur là dove non si voglia attribuire alla CTU preventiva la natura “cautelare formale”, proposta dalle Sezioni Unite. Ne discende l'esclusione dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 in ragione della deroga di cui al successivo terzo comma della medesima disposizione. Sul piano squisitamente logicogiuridico, non può poi, comunque, non segnalarsi l'aporia del “mediare per chiedere di mediare” posto che con il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. la parte non chiede la distribuzione di torti e ragioni ma di sperimentare un tentativo di risoluzione della lite con modalità alternative. Nel caso di specie, pertanto, pur non essendovi stato tentativo preliminare di mediazione, il ricorso è procedibile.

Varese, lì 24 luglio 2012.

Il giudice dott. Giuseppe Buffone